



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06946 DEI DEPUTATI BENZONI E RICHETTI (res. n. 608 del 4 febbraio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, in cui gli onorevoli interroganti, prendendo le mosse da due specifici episodi verificatisi presso gli Istituti di Modena e di Brescia, nei quali non è stata autorizzata la celebrazione di sedute consiliari all'interno dei predetti Istituti penitenziari, chiedono di chiarire le ragioni dei dinieghi e i possibili effetti della circolare del 21 ottobre 2025 sullo svolgimento delle attività trattamentali, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, occorre anzitutto chiarire che l'Amministrazione penitenziaria favorisce da sempre la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa e, in attuazione dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, incentiva tutte le attività idonee a promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera, anche attraverso le istituzioni locali, nella consapevolezza dello straordinario contributo che può derivarne per la risocializzazione delle persone detenute.

Non vi è, pertanto, alcuna pregiudiziale contrarietà verso iniziative che possano concorrere al perseguimento di tali obiettivi.

Nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale, questo Ministero ha, peraltro, avviato da tempo un dialogo assiduo con i Tribunali di sorveglianza e con gli

operatori dell'esecuzione penale su molteplici aspetti dell'esecuzione, con l'obiettivo di rendere più efficienti i procedimenti, sostenere il lavoro dei magistrati e, soprattutto, garantire percorsi trattamentali più adeguati, concreti e coerenti con la finalità rieducativa della pena.

In tale medesima prospettiva, sono stati attivati confronti anche con le Autorità di garanzia, con l'avvocatura e con il terzo settore, al fine di monitorare l'impatto applicativo delle nuove indicazioni organizzative e valutare eventuali misure integrative, proseguendo nel percorso di efficientamento della gestione dell'esecuzione penale e di potenziamento dell'inclusione sociale.

Ciò premesso, la circolare del 21 ottobre 2025, a firma del Direttore generale dei detenuti e del trattamento, recante *“Integrazione disposizioni relative ai provvedimenti autorizzativi degli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo presso gli II.PP. – competenze autorizzatorie in materia trattamentale ascritte alla DGGT”*, non introduce un meccanismo “punitivo” o restrittivo, né produce alcuna “sospensione burocratica” delle attività trattamentali.

Essa si limita a un trasferimento di competenza, spostando dall'articolazione territoriale del Provveditorato regionale alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento la valutazione delle iniziative trattamentali organizzate all'interno degli istituti penitenziari nei quali siano presenti circuiti di media sicurezza e circuiti a gestione dipartimentale.

Tale spostamento non ha comportato e non comporta un aggravio procedurale, né un rischio di dilatazione dei tempi.

In concreto, cambia soltanto l'ufficio competente e, quindi, l'indirizzo di trasmissione della richiesta, restando invariato l'impianto del procedimento e risultando peraltro circoscritto ai soli istituti con determinate tipologie di circuiti.

A ulteriore garanzia della tempestività, e per dissipare ogni dubbio circa la possibile insorgenza di ritardi, è intervenuta una successiva nota della medesima Direzione generale, datata 28 novembre 2025, che ha indicato termini temporali

stringenti per l'evasione delle richieste di nulla osta, proprio allo scopo di non contrarre, ma al contrario di favorire le iniziative di carattere trattamentale.

È stato inoltre chiarito che la gestione delle procedure è affidata all'Ufficio II "Trattamento penitenziario" della DGGT, ufficio specializzato e già preposto alla pianificazione e all'indirizzo per un'organizzazione uniforme e coordinata del trattamento.

Quanto, poi, alla ripartizione delle competenze con l'Autorità giudiziaria, occorre ribadire che le attività trattamentali non vengono "autorizzate" dal magistrato di sorveglianza nel senso in cui talvolta si è inteso nel dibattito pubblico, poiché il quadro normativo distingue nettamente due piani: da un lato, l'autorizzazione *ex* articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, rilasciata dal magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore, che riguarda l'ammissione in istituto di coloro che intendano offrire un contributo rieducativo; dall'altro, un momento preliminare rimesso all'Amministrazione penitenziaria, volto a valutare la compatibilità organizzativa e la sostenibilità concreta delle iniziative, nel rispetto delle esigenze di sicurezza interna ed esterna che sono connaturate all'esecuzione della pena.

Si tratta di due segmenti procedimentali differenti, destinati a convergere utilmente affinché l'evento risulti effettivamente rispondente alle finalità del trattamento e dunque allo scopo rieducativo, nel pieno rispetto del dettato costituzionale.

In questa prospettiva, la circolare del 21 ottobre 2025 deve essere letta come uno strumento di cruciale importanza per massimizzare il livello qualitativo e quantitativo delle attività trattamentali e per ridurre le disomogeneità riscontrate nella concreta offerta rieducativa, talvolta "a geometria variabile" nei diversi istituti.

L'idea che sorregge il trasferimento di competenza dal PRAP alla DGGT è, infatti, anche quella di realizzare un monitoraggio costante degli eterogenei modelli organizzativi, utile a verificare la conformazione delle iniziative alle esigenze di

rieducazione e a favorire su tutto il territorio nazionale il graduale reinserimento sociale, allineando il trattamento a *standard* più elevati.

Ciò consentirà altresì di promuovere la diffusione delle migliori pratiche e di implementare l'offerta trattamentale laddove risulti più carente, rafforzando, e non comprimendo, la partecipazione della società civile all'opera di risocializzazione.

I dati raccolti nel periodo successivo all'adozione della circolare confermano la piena continuità dell'azione amministrativa e l'assenza di ritardi.

In particolare, dal 21 ottobre 2025 fino all'inizio del mese di febbraio 2026, la DGDT ha rilasciato, senza alcun ritardo, 432 nulla osta per attività trattamentali in favore dei detenuti in media sicurezza e 208 nulla osta per attività trattamentali in favore dei detenuti afferenti al circuito dell'alta sicurezza.

Tali numeri, oltre a smentire l'ipotesi di un effetto "recessivo", dimostrano che il nuovo assetto organizzativo è stato orientato a sostenere, con tempestività, la programmazione e lo svolgimento delle attività rieducative.

Passando, quindi, ai fatti specifici richiamati dall'interrogante, con riferimento all'Istituto di Modena risulta che, con nota del 2 dicembre 2025, il Direttore della Casa circondariale ha trasmesso alla competente Articolazione di questo Ministero la proposta del Presidente del Consiglio comunale di organizzare una seduta all'interno dell'istituto, nel corso della quale la Garante comunale avrebbe presentato la relazione annuale sul carcere, prevedendo altresì la presenza degli organi di stampa.

La richiesta, in origine, appariva oggettivamente generica, non specificando elementi essenziali quali il numero dei partecipanti, i locali destinati allo svolgimento della seduta e, soprattutto, l'eventuale inserimento dell'iniziativa in un percorso trattamentale già avviato in favore della popolazione detenuta.

Le successive informazioni acquisite hanno evidenziato che l'evento si sarebbe svolto nella Sala Teatro interna e avrebbe visto la partecipazione di un numero significativo di soggetti esterni, complessivamente pari a 59 persone, mentre la

partecipazione dei detenuti era prospettata come eventuale e comunque numericamente limitata.

Alla luce di tali elementi, con nota del 13 gennaio 2026 è stato comunicato che non si riteneva di autorizzare lo svolgimento della seduta del Consiglio comunale presso l'istituto, non ravvisandosi una concreta valenza trattamentale nell'iniziativa proposta, anche in considerazione di precedenti analoghi che non avevano prodotto sviluppi significativi sul piano del reinserimento sociale.

Con riferimento all'Istituto di Brescia, in termini analoghi, il Direttore della Casa circondariale *Nero Fischione* ha trasmesso al D.A.P., con nota del 26 gennaio 2026, la comunicazione del Presidente del Consiglio comunale circa lo svolgimento, il 2 febbraio 2026 alle ore 15, di una seduta della Commissione consiliare Servizi alla persona e sanità, avente a oggetto la presentazione della relazione annuale del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Anche in tale occasione si rappresentava, in modo generico, la partecipazione di consiglieri comunali, assessori, dirigenti e personale amministrativo addetto alla verbalizzazione, evidenziando inoltre la necessità di garantire l'accesso alla stampa per assicurare la pubblicità dei lavori.

Con successiva istanza del 28 gennaio 2026, la Direzione dell'istituto ha chiesto l'autorizzazione all'accesso di una delegazione composta da 38 soggetti, indicando quale sede la Sala Teatro interna e prospettando la presenza di una rappresentanza di detenuti non meglio quantificata.

Acquisite le informazioni e sulla scorta del parere negativo reso dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con nota del 30 gennaio 2026 è stato comunicato che non si riteneva di autorizzare lo svolgimento della seduta presso l'istituto, anche in ragione dell'assenza di aspetti di natura trattamentale collegati alla visita.

In conclusione, occorre ribadire che i dinieghi adottati nei casi di Modena e Brescia non possono essere interpretati come segnali di chiusura al dialogo con le istituzioni locali o come scelte ispirate a logiche punitive o di scarsa trasparenza.

L'Amministrazione autorizza regolarmente l'accesso di rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni che ne facciano richiesta per visitare gli istituti e verificare le condizioni dei ristretti secondo le previsioni del regolamento di esecuzione, e ciò vale frequentemente anche per sindaci, assessori e consiglieri comunali, ferma restando la disciplina che consente a determinate figure istituzionali di accedere senza preventiva autorizzazione.

Le determinazioni assunte nei due episodi, invece, si fondano esclusivamente sulla necessità di assicurare che eventi svolti all'interno degli istituti siano progettati e strutturati in modo da presentare una effettiva e verificabile valenza trattamentale e un reale contributo ai percorsi di reinserimento, in armonia con le esigenze di sicurezza e con l'obiettivo, primario e costituzionalmente vincolato, di rendere la pena effettivamente orientata alla rieducazione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)